GIANFRANCO PURPURA

# GIOVANNI DI CAPPADOCIA
# E LA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
# DEL PRIMO CODICE DI GIUSTINIANO

[Estratto dal vol. XXXVI
degli Annali del Sem. Giuridico di Palermo]

PALERMO
Tipografia Serafino Montaina
1976

GIANFRANCO PURPURA

GIOVANNI DI CAPPADOCIA
E LA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
DEL PRIMO CODICE DI GIUSTINIANO

La costituzione «*Haec quae necessario*» del 13 febbraio 528 — *de novo codice componendo* — dà notizia della composizione della commissione incaricata di redigere il primo Codice di Giustiniano. I dieci commissari, indicati in ordine, sono:

1 - Johannes - *vir excellentissimus ex quaestore sacri nostri palatii consularis et patricius.*

2 - Leontius - *vir sublimissimus magister militum ex praefecto praetorio consularis atque patricius.*

3 - Phocas - *vir eminentissimus magister militum consularis atque patricius.*

4 - Basilides - *vir excellentissimus ex praefecto praetorio Orientis et patricius.*

5 - Thomas - *vir gloriosissimus quaestor sacri nostri palatii et ex consule.*

6 - Tribonianus - *vir magnificus magisteria dignitate inter agentes decoratus.*

7 - CONSTANTINUS - *vir illustris comes largitionum inter agentes et magister scrinii libellorum sacrarumque cognitionum.*

8 - TEOPHILUS - *vir clarissimus comes sacri nostri consitorii et iuris in hac alma urbe doctor.*

9 - 10 - DIOSCORUS et PRAESENTINUS - *disertissimi togati fori amplissimi praetoriani.*

Nella costituzione «*Summa rei publicae*» del 7 aprile 529 — *de Iustiniano codice confirmando* — i commissari ricordati sono gli stessi ed appaiono menzionati nel medesimo ordine (1).

Il criterio burocratico seguito per la composizione di questa commissione è stato contrapposto al diverso criterio che ha ispirato la formazione delle successive com-

(1) Lievi mutamenti dei titoli riguardano tre commissari: 1) Leontius non è più nominato come *magister militum* 2) Basilides aggiunge alla sua qualifica la dizione: *...et nunc praefectus praetorio per Illyricum* 3) Theophilus è detto: *vir illustris ex magistro et iuris doctor in hac alma urbe.* È possibile che per Leonzio il cambiamento derivi dal fatto che, alla data dell'aprile del 529, egli non ricopriva più effettivamente la carica di *magister militum*, in quanto, sostituito, forse da Sittas, l'ex primo *magister militum per Armeniam.* Basilides era stato nel frattempo nominato *praefectus praetorio per Illyricum.* Theophilus, promosso nel 529 al rango di *illustris*, aveva fatto parte del *consistorium* nel 528 in qualità di *magister* dello *scrinium memoriae o epistularum.* È possibile che temporaneamente abbia lasciato tale carica (nella costituzione *Tanta* del 533 è detto di nuovo *magister*). DE FRANCISCI, (*Dietro le quinte della compilazione giustinianea, Mél. Meylan*, I, Lausanne, 1963, p. 266) rileva già questi mutamenti dei titoli per Basilides e Theophilus. Quest'ultimo alla data del 16 dicembre 533 (*Tanta* = *Dédoken*) è considerato da De Francisci *magister inter agentes.* Ma è più probabile che, invece di essere insignito delle dignità di *magister* a titolo onorario, ricoprisse di nuovo effettivamente tale carica.



missioni; e si è visto in ciò un significativo rilievo ai fini della ricostruzione della storia interna del *Corpus Iuris Civilis.* In questo senso sono altrettanto importanti tutte quelle notizie relative alla personalità dei singoli commissari, alle cariche da loro ricoperte tra il 528 ed il 529, come pure alle loro successive vicende di carriera, nonchè, al particolare contributo che ciascuno diede alla compilazione (2).

I silenzi e le inesattezze delle nostre fonti non concorrono a rischiarare il quadro d'insieme e ciò appare rispecchiato dallo stato di incertezza che sussiste tra i romanisti in rapporto alle cariche ricoperte dai singoli commissari.

Un esempio significativo è dato dalla posizione di Triboniano nel 528-529 (*vir magnificus magisteria dignitate inter agentes decoratus*). V'è chi lo considera un *agens in rebus* (3); chi lo crede «insignito della dignità di *magister militum,* ma non delle funzioni» (4). Altri lo dichiarano *magister officiorum* (5) e v'è chi ritiene che

(2) STEIN, *Deux questeurs de Iustinien et l'emploi des langues dans ses novelles, Opera minora selecta,* Amsterdam, 1968, p. 359 (= *Bull. de la Classe des lettres de l'Académie de Belgique,* 23, 1937, p. 365 ss.), lamentava nel 1937 la mancanza di uno studio in proposito. «*Un romaniste de mérite,* KÜBLER (*Die Gehilfen Iustinians bei der Kodifikation, Acta Congr. Iur. Intern.*, I, Roma, 1935, 19 ss.), *s'est essayé è cette tâche, mais, à vrai dire, sans beaucoup de succès*».

(3) KÜBLER, *op. cit.*, p. 22.

(4) VOLTERRA, *Giustiniano I e le scuole di diritto, Gregorianum,* 48, 1967, p. 94.

(5) KRÜGER, *Histoire des sources du droit romain,* Paris, 1894, p. 431; EBRARD, *Die Entstehung des Corpus iuris nach den acht Einführungsgesetzen des Kaisers Iustinian, St. svizzeri di storia generale,* 5, 1947, p. 41; *Quelques allusions à leurs prédécesseurs faites par les compilateurs de l'empereur Iustinien, RIDA,* 1949, p. 251; KÜBLER, *PWRE,* VI, A2, 2419, v. «*Tribonianus*»; ARANGIO-RUIZ, *Enc. It.*, 34, p. 301, v. «*Tribonianus*».

«ne aveva le insegne e la dignità, ma non ne esercitava le funzioni» (6). Lo storico Stein crede probabile che Triboniano in questo periodo ricoprisse effettivamente la carica di *magister memoriae* o *epistularum* (7). Quest'ultima ipotesi, che non esclude affatto che Triboniano porti contemporaneamente il titolo onorifico di *magister officiorum inter agentes* (8), mi sembra che sia avvalorata da una riflessione sul rigido ordine bizantino delle precedenze. Dopo i quattro *patricii,* di cui i primi tre *consulares,* citati in ordine di anzianità nel rango (9), vanno

(6) De Francisci, *op. cit.,* p. 112.

(7) Stein, *Histoire du Bas-Empire,* II, Prais-Bruxelles-Amsterdam, 1949, p. 404; *Deux questeurs de Iustinien, cit.,* p. 359.

(8) È un errore di Kübler, (*l. c.*) credere che la dizione *inter agentes* possa essere intesa come *inter agentes in rebus.* Giustamente il De Francisci rileva che C. I. 12, 16, 1 dimostra la sua equivalenza all'espressione *veluti agentes.* I funzionari *inter agentes* (detti anche *vacantes* o *adlecti*) si distinguevano dagli *honorarii* e da coloro che effettivamente avevano gestito una carica (*in actu praepositi*). I *vacantes* come gli *in actu praepositi* portavano il *cingulum,* simbolo di un effettivo potere, gli *honorarii* avevano solo le insegne. I *vacantes,* tuttavia, pur essendo considerati come effettivi ricevevano il titolo come rango onorifico e nell'ordine delle precedenze venivano ricordati dopo tutti gli *in actu praepositi.* A parità di rango, poi, i *vacantes* precedevano gli *honorarii* ed all'interno di queste due classi coloro che avevano ricevuto il *cingulum* o i codicilli in presenza dell'imperatore precedevano gli altri [cfr. C. I. 12, 8, 2; Cuiacio, *Opera,* X, p. 385 ss.; Zirardini, *Imp. Theodosii Iun. et Valentiniani III Novellae Leges,* Faenza, 1766, p. 54, n. b (non potuto consultare); Stein, *Histoire, cit.,* II, p. 429 s.; De Francisci, *op. cit.,* p. 112, nt. 3; Jones, *The lat. rom. emp.,* Oxford, 1964, II, p. 534 s.; De Martino, *Storia della costituzione romana,* V, Napoli, 1967, p. 335 s.]. Un altro membro della medesima commissione, Costantino, pur essendo *magister scrinii libellorum sacrarumque cognitionum* ebbe il titolo onorifico di *comes sacrarum largitionum inter agentes.*

(9) Cfr. C. I. 12, 3, 1 e 4.



elencati gerarchicamente tutti coloro che effettivamente ricoprono un ufficio; soltanto alla fine i semplici *vacantes* e gli *honorarii.* Se Triboniano, dunque, alla data del 528 fosse stato un semplice *magister officiorum vacans* avrebbe dovuto essere ricordato almeno dopo Teofilo. Il fatto che, invece, venne menzionato dopo il questore in carica Thomas e prima dell'effettivo *magister scrinii libellorum* rivela che Triboniano, oltre ad essere *magister officiorum inter agentes,* ricoprì realmente una carica diversa, non ricordata nella costituzione «*Haec quae necessario*». Tale carica, in considerazione delle sue attitudini e della sua posizione nelle due costituzioni introduttive (dopo il *quaestor* e prima degli altri due *magistri scriniorum*), fu, con ogni probabilità, quella di *magister memoriae* o *epistularum.*

Un fruttuoso tentativo di penetrare «dietro le quinte della compilazione giustinianea» è rappresentato dallo studio del De Francisci (10), che, sottolineando una diversità — già colta da Stein (11) — di tendenze, cultura e funzioni svolte da Triboniano e Giovanni di Cappadocia, giunge a parlare di una sorda rivalità tra i due, direttamente riflettentesi sullo sviluppo della compilazione.

Nella diversità tra la prima commissione del Codice — composta di burocrati — e la seconda commissione dei *Digesta,* formata di professori delle scuole di diritto, si è vista, come abbiamo detto, la conferma di una contrapposizione di due diverse tendenze che sembrano aver influenzato lo sviluppo della compilazione (12). Una cor-

(10) De Francisci, *op. cit.*

(11) Stein, *Deux questeurs de Iustinien, cit.,* e *Histoire, cit.,* II, p. 405 ss.

(12) Pringsheim, *Die Entestehungszeit der Digestenplanes und*

rente, attenta alle istanze della pratica e della burocrazia potrebbe aver fatto capo a Giovanni di Cappadocia, supposto presidente della commissione del primo Codice, l'altra, pronta a rispondere alle esigenze della teoria e dell'insegnamento, potrebbe essere stata rappresentata da Triboniano, il vero promotore dei *Digesta*.

Pur avendo il Volterra ([13]) ridimensionato in parte la diversità di composizione tra le due commissioni, osservando che anche nel secondo caso di tratta di funzionari imperiali effettivi o onorari, resta sempre valida l'ipotesi di un conflitto di due diverse tendenze in rapporto alla storia interna della compilazione ([14]). Sotto questa luce, il proposito manifestato da Giustiniano alla data del 16 novembre 534 (*Cordi* 4: *...si quid in posterum melius inveniatur et ad constitutionem necessario sit redigendum, hoc a nobis et constituatur et in aliam congregationem referatur, quae novellarum nomine constitutionum significetur*) e la frequente menzione di Giovanni di Cappadocia nelle costituzioni imperiali posteriori a questa data indicherebbero, secondo alcuni studiosi, il prevalere di una tendenza opposta a quella che aveva ispirato il Digesto ([15]). L'eliminazione dalla scena politica di Gio-

*die Rechtschulen, Atti Congr., Roma,* I, 1934, p. 449 ss. (= *Gesamm. Abh.*, II, Heidelberg, 1961, p. 41 ss.); *The character of Iustinian's legislation, LQR,* 56, 1940, p. 229 ss. (= *Ges. Abh.*, II, p. 73 ss.); *Iustinian's Prohibition of Commentaries to the Digest, RIDA,* 1950, p. 383 ss. (= *Ges. Abh.*, II, p. 86 ss.); EBRARD, *Die Entstehung des Corpus iuris, cit.*, p. 38 ss.

([13]) VOLTERRA, *op. cit.*, p. 96.

([14]) ARCHI, *Giustiniano legislatore,* Bologna, 1970, p. 214 ss. e p. 186; BIANCHINI, *Osservazioni minime sulle costituzioni introduttive alla compilazione giustinianea, St. Donatuti,* I, Milano, 1973, p. 122 ss.; *Appunti sulla compilazione giustinianea,* Torino, 1971, p. 16 ss.

([15]) Questa opinione induce JONES, (*op. cit.*, I, p. 279) ad affermare addirittura: «*...he* (Giustiniano) *issued a series of novels consolidating the law on various points probably with a view to producing a complete codification of the law wich should supersede the Code and the Digest*».



vanni di Cappadocia nel 541 e la successiva morte di Triboniano ([16]) avrebbero determinato un definitivo mutamento d'interessi nell'imperatore, lasciando inattuato il proposito manifestato nel 534 ([17]).

La dottrina romanistica, identificando il Johannes, *vir excellentissimus ex quaestore sacri nostri palatii consularis et patricius,* presidente della commissione del

([16]) La morte per malattia di Triboniano si ritiene comunemente avvenuta intorno al 546 (cfr. KRÜGER, *op. cit.*, p. 473, nt. 4), ma le considerazioni di STEIN (*Histoire, cit.*, II, p. 407; *Deux questeurs, cit.*, p. 371) — fondate su PROCOPIO, *bell. Pers.*, 1, 25, 2 (cfr. anche PROCOPIO, *Anecd.*, 20, 16 ss.) e la sicura data della successiva questura di Iunillus — tendono a ricondurla all'incirca al 542 (cfr. anche DE FRANCISCI, *op. cit.*, p. 119; EBRARD, *Die Entstehung des Corpus iuris, cit.*, p. 42; ARANGIO RUIZ, *op. cit.*, p. 301). Nei primi mesi del 542 la grande peste fece la sua apparizione a Costantinopoli (cfr. Ed. VII *pr.*; STEIN, *Histoire, cit.*, II, p. 759), ma nessun indizio indica che proprio questa malattia sia stata la causa della morte di Triboniano.

STEIN (*Histoire, cit.*, p. 404-405, nt. 1 e *Deux questeurs, cit.*, p. 360 ss.), opponendosi con buone ragioni al KÜBLER (*op. cit.*, p. 24 ss.; *PWRE*, VI, A2, 2419 ss., v. «*Tribonianus*»), ha già dimostrato che il nostro Triboniano va distinto da un altro Triboniano, *praefectus urbi* nella seconda parte del regno di Giustiniano (cfr. Ed. IX), autore di lavori di astronomia, filologia e filosofia; parente, forse, del grande giurista. Cfr. anche DE FRANCISCI, *op. cit.*, p. 113, nt. 5.

([17]) NOAILLES, *Les collections de Novelles de l'empereur Iustinien,* I, Paris, 1912, p. 35 ss., ritiene di potere identificare la *congregatio* di cui parla Giustiniano in *Cordi*, § 4, con il c. d. *Liber Legum*. Contraria è l'opinione del JOLOWICZ e NICHOLAS, *Hist. introduction to the study of roman law,* Cambridge, 1972, p. 497 s.; STEIN, *Histoire,* cit., II, p. 281, nt. 2; WENGER, *Die Quellen des röm. Rechts,* Wien, 1953, p. 652, nt. 11; STEINWENTER, *PWRE,* XVII, 1, 1164 ss., v. «*Novellae*».

primo Codice, con Giovanni di Cappadocia e non ritrovandolo più tra i membri della commissione dei *Digesta* presieduta da Triboniano, ha concordemente ritenuto esistente un contrasto tra i due fin dalla data del 529 ([18]). Al contrario, gli storici del Basso-Impero che si sono occupati dell'argomento hanno preferito il silenzio al riguardo ([19]).

A ben guardare, l'identificazione del Johannes del primo Codice con Giovanni di Cappadocia suscita alcune perplessità. Dice il De Francisci ([20]), fondandosi su di una chiara testimonianza di Procopio ([21]): «Giovanni (di Cappadocia) non sapeva nemmeno scrivere correttamente il greco ed ignorava, quasi del tutto, il latino, che fino a Giustiniano era largamente adoperato nelle cancellerie imperiali». Ora, ammettendo pure — ma appare incredibile — che Giovanni di Cappadocia, pur essendo quasi analfabeta abbia realmente ricoperto la carica di *quaestor sacri palatii,* che tra tutte le dignità del Basso-Impero richiedeva le maggiori capacità letterarie ([22]), è

([18]) EBRARD, *Die Entstehung des Corpus iuris, cit.,* p. 38; *Quelques allusions, cit.,* p. 251; DE FRANCISCI, *op. cit.,* p. 112 e 116; VOLTERRA, *op. cit.,* p. 95; BIANCHINI, *Appunti sulla compilazione, cit.,* p. 9; *Osservazioni minime sulle costit. introd., cit.,* p. 129.

([19]) Cfr. STEIN, *Histoire,* cit., II, p. 402 ss. e p. 435; JONES, *The lat. rom. emp., cit.,* I, p. 272 e 278 ss.; BURY, *History of the later rom. emp.,* II, New-York, 1958, p. 36 e 396.

([20]) DE FRANCISCI, *op. cit.,* p. 116; cfr. anche BURY, *op. cit.,* II, p. 399, nt. 4. Sull'uso della lingua latina e greca da parte della cancelleria imperiale e la posizione di Giovanni Lido, cfr. JONES, *op. cit.,* II, p. 986 ss.; DE FRANCISCI, *op. cit.,* p. 117 ss. e la lett. ivi cit.

([21]) PROCOPIO, *bell. pers.,* I, 24, 12.

([22]) È noto che Giustino I era divenuto imperatore senza conoscere l'alfabeto e che il suo questore Proculo aveva cercato di ovviarvi con un espediente (PROCOPIO, *Anecd.,* 6, 11 ss.). Anche Giustiniano si rendeva ridicolo quando cercava di leggere il greco



impensabile che proprio a lui — ex-*quaestor* che non conosceva il latino ([23]) — Giustiniano abbia affidato nel

ad alta voce (PROCOPIO, *Anecd.,* 14, 2 ss.); ma, altro sarebbe ammettere che un *quaestor sacri palatii,* il cui compito principale consisteva nella stesura delle leggi, potesse essere quasi analfabeta ed ignorare la lingua latina (cfr. CASSIDORO, *Var.,* I, 12; V, 3; 4; VIII, 18; 19; X, 6; 7). Significativo è il caso del questore Iunillus, il successore di Triboniano, accusato da PROCOPIO (*Anecd.,* XX, 17 ss.) di scarsa preparazione giuridica. Costui, di estrazione oratoria, non conosceva a fondo il greco, ma scriveva molto bene in latino (su Iunillus cfr. STEIN, *Deux questeurs, cit.,* p. 372 ss.). Allorquando PROCOPIO, in *Anecd.,* XX, 15 ss., si occupa della questura dice: «Non riservò (Giustiniano) un trattamento meno indegno alla carica stessa di questore, della quale invece tutti gli imperatori precedenti si erano occupati con attentissima, vigile premura, perchè volevano fosse esercitata da uomini competenti e di vasta cultura, specialmente per quel che riguardava la scienza del diritto, e dei quali l'assoluto disinteresse e l'incorruttibilità fossero di pubblica ragione, ben sapendo quale terribile danno sarebbe derivato allo stato se le persone investite di questa carica fossero state ignoranti o venali». Subito dopo cita malevolmente una serie di questori non esenti, a suo avviso, da pecche, tra i quali Triboniano e Junillus. Se Giovanni di Cappadocia fosse stato realmente questore senza averne le capacità, Procopio in questa parte della sua opera, certamente, non l'avrebbe taciuto.

([23]) Si è desunto un ulteriore elemento di contrasto tra Giovanni di Cappadocia e Triboniano dal fatto che il primo propugnasse l'uso del greco, in quanto unica lingua che, bene o male, conosceva (indicativo è l'impiego del greco nelle novelle a lui rivolte), ed il secondo avesse, invece, appoggiato una codificazione in latino per una popolazione di lingua greca (donde la scarsa risonanza della compilazione tra i contemporanei, rilevata dal ROTONDI, *La codificazione giustinianea attraverso le fonti extra-giuridiche, RISG,* 60, 1968, p. 239 ss. = *Scritti giuridici,* I, Pavia, 1922, p. 340 ss.; VAN DER WAL, *La codification de Justinien et la pratique contemporaine, Labeo,* 10, 1964, p. 220 ss. e da tanti altri). Cfr. STEIN, *Deux questeurs, cit.,* p. 366 e 377 ss.; BIANCHINI, *Osserv. minime sulle cost. introd., cit.,* p. 129; *Appunti sulla compilazione, cit.,* p. 56 e p. 161 ss.

528 il compito di presiedere una commissione incaricata di raccogliere e trasformare fonti quasi tutte latine.

Inoltre, la carica di *quaestor sacri palatii,* che si ritiene ricoperta da Giovanni di Cappadocia prima del febbraio del 528, non si riscontra in altra fonte, al di fuori delle due costituzioni introduttive sopra ricordate ed è incomprensibile che Lido e Procopio si siano lasciati sfuggire una così favorevole occasione di dir male dell'odiato Giovanni di Cappadocia.

Di Giovanni di Cappadocia sappiamo che dopo il 520, prestando servizio da *scriniarius* nell'*officium* di un *magister militum praesentalis,* fece, forse, la conoscenza di Giustiniano, il futuro imperatore, allora *magister militum praesentalis* di Giustino ([24]). Di poi, divenuto *numerarius* di uno *scrinium* finanziario della prefettura del pretorio venne insignito della dignità di *illustris* (*vacans*) ([25]), prima di essere nominato *praefectus praetorio Orientis* agli inizi del 531. La carriera di questo ministro famoso per la sua abilità nel reperire le somme occorrenti a Giustiniano per le sue imprese, se si pre-

([24]) Lido, *de mag.*, III, 57.

([25]) Il Johannes del primo Codice è detto *vir excellentissimus, consularis atque patricius* e non *illustris.* Inoltre è ricordato come *ex quaestore;* ha, cioè, effettivamente ricoperto la carica di *quaestor sacri palatii* e non è stato semplicemente insignito di questa dignità a titolo onorifico (sulle denominazioni ed i ranghi della burocrazia bizantina cfr. Koch, *Die byzantinischen Beamtentitel von 400 bis 700,* Jena, 1903). In C. I. 12, 3, 3 (Zenone) si prescrive, infine, che nessuno possa conseguire la dignità di *patricius,* se non dopo essere stato effettivamente (*in actu*) console, o *praefectus praetorio,* o *urbi,* o *magister militum,* o *magister officiorum.* Se Giovanni di Cappadocia fu *illustris vacans* prima di divenire prefetto, come poteva alla data del 528-529 essere *patricius,* come il Johannes del primo Codice? È probabile che Giovanni di Cappadocia abbia ottenuto il patriziato soltanto dopo la sua nomina a *praefectus praetorio* nel 531.



scinde dalla supposta carica di *quaestor sacri palatii,* è perfettamente in armonia con le sue capacità e segue uno sviluppo logico che trova un esatto precedente nella carriera di un altro famoso *praefectus praetorio Orientis* sotto Anastasio: Marino il siriano ([26]). Del resto, in questo periodo sono documentati alcuni funzionari che da *scriniarii* furono nominati prefetti del pretorio ([27]).

A questo punto, nonostante i dubbi su esposti, non essendo nota l'esistenza di un *quaestor sacri palatii* di nome Giovanni, in carica prima del 528, con cui identificare il presidente della commissione del primo Codice, saremmo costretti a lasciare aperta la questione. Ma una fonte, finora non presa nella dovuta considerazione dalla dottrina, getta luce in proposito.

Nella Nov. 35 del 535 sul numero degli *adiutores* del *quaestor sacri palatii* si ricorda con una certa precisione cronologica la successione in carica, prima di questa data, di alcuni questori:

> «*Inter viros devotos memoriales tam sacri nostri scrinii memoriae quam epistolares nec non libellenses et adiutores viri excelsi pro tempore quaestoris multas dubitationes scimus esse emersas temporibus Thomae gloriosissimae recordationis, cum is quaestoriam nuper tam sacri scrinii memoriae quam epistolarum gubernabat censuram, adiutoribus quidem asserentibus in scrinio quidem memoriae duodecim esse antiquitus adiutores, in aliis autem duobus scriniis, id est sacrarum epistolarum et sacrorum libellorum, in uno-*

([26]) Cfr. Bury, *op. cit.*, II, p. 37; Jones, *op. cit.*, I, p. 382 e 387.

([27]) Ad es. Policarpo e Sergio sotto Anastasio e Pietro Barsime sotto Giustiniano.

*quoque septenos numero; sed postea sic effusam esse licentiam, ut innumerabiles paene adiutores extarent temporibus Johannis viri magnifici quaestoris, cum per prolixum tempus tale gessisset officium; et Proculum excelsae memoriae de confusione adiutorum imperiali culmini suggessisse, et divino nutu sacram constitutionem esse promulgatam, qua cavetur antiquo, id est XXVI, numero tantummodo quaestoris adiutores concludi et non licere alium subrogari, donec in praedictum numerum agmen adiutorum redigatur, omnibus superfluis paulatim deminutis...»*

Tralasciando il contenuto sostanziale della disposizione ([28]), se ne ricava l'esistenza di un certo Thomas, *gloriosissimae recordationis,* sotto la cui questura sarebbe stata ribadita l'antica prescrizione sul numero degli *adiutores.* Dopo di lui (ma non sappiamo se si tratti di un breve intervallo), al tempo del questore Giovanni, *vir magnificus* rimasto a lungo in carica, gli *adiutores* erano di nuovo divenuti innumerevoli, al punto da costringere il successore Proculo, *excelsae memoriae,* ad occuparsi più volte dell'argomento. Di quest'ultimo questore non solo siamo bene informati ([29]), ma abbiamo la fortuna di possedere nel C. I. proprio una delle costituzioni da lui sollecitate sul numero degli *adiutores* ([30]). Proculo è il

([28]) Questa costituzione dimostra che «Triboniano non aveva esitato a trasgredire la legge e ad aumentare il numero degli *audiutores* per sopperire alle necessità della compilazione». Cfr. De Francisci, *op. cit.,* p. 120 ss.

([29]) Cfr. le fonti e la lett. cit. da Ensslin, *PWRE,* XXIII, 1, 80, v. «*Proculus,* n. 26».

([30]) C. I. 12, 19, 13. Questa disposizione, priva di data, va genericamente ascritta al regno di Giustino I. Cfr. Bassanelli, *La legi-*



celebre questore del sacro palazzo sotto Giustino ([31]), che forse fu assunto per la prima volta in carica in conseguenza dei rivolgimenti politici ed amministrativi derivanti dall'assassinio di Vitaliano nel 520.

Dalla sicura identificazione del Proculo della Nov. 35 deriva che il questore Thomas — ivi ricordato per primo — fu, certamente, diverso dall'omonimo questore in carica nel 528 (membro della commissione per la redazione del primo codice e diretto predecessore di Triboniano), in quanto quel Thomas ricoprì l'ufficio di *quaestor* prima e non dopo Proculo. Ulteriore conferma è

*slazione processuale di Giustino I, SDHI,* 37, 1971, p. 137, nt. 27. Cfr. anche C. I. 12, 19, 15, disposizione degli imperatori Giustino e Giustiniano, inviata a Taziano, *magister officiorum,* tra il 1° aprile ed il 1° agosto 527, nella quale Proculo è detto: *excelsae* e *magnificae memoriae* (è, cioè, già morto).

([31]) Sorprendente è l'affermazione di Vasiliev, *Justin the first. An introduction to the epoch of Iustinian the Great,* Cambridge (Massachusetts), 1950, p. 122, nt. 20: «In quanto il nostro Proculo era morto nel 527, il Proculo che, in base a Procopio (*Anecd.* 9, 41), tenne l'ufficio di *quaestor* sotto Giustiniano fu un altro uomo». In realtà, in nessuna fonte è ricordato un *quaestor sacri palatii* di nome Proculo sotto Giustiniano. Il questore Proculo, menzionato in Procopio (*Anecd.,* 9, 41) come salvatore di Teodoto, non v'è alcun dubbio che sia la stessa persona del Proculo, questore sotto Giustino. Forse la confusione del Vasiliev deriva dal fatto che vi furono due Teodoto: uno detto «*colocynthius*» — *praefectus urbi* sotto Giustino I, e morto a Gerusalemme — ed un altro Teodoto (Procopio, *Anecd.,* 22, 2), *praefectus praetorio* sotto Giustiniano e successore di Giovanni di Cappadocia dopo la sua caduta [in carica una prima volta dal 1° giugno 541 sino al 18 dicembre 542 (Nov. 111; 117) ed una seconda volta almeno dal 1° aprile 547 (Nov. 126). Cfr. Stein, *Histoire, cit.,* p. 784]. Ma non v'è alcun dubbio che il Teodoto (denominato «*colocynthius*» e *praefectus urbi*), salvato da Proculo questore in Procopio, *Anecd.* 9, 41, operi sotto Giustino I e che i fatti ivi narrati si riferiscano al regno di questo imperatore.

data dal fatto che il commissario del primo Codice morì nell'ottobre 529 in conseguenza di una persecuzione religiosa ([32]) ed, invece, il questore Thomas della Nov. 35 è detto: *gloriosissimae recordationis* ([33]).

Il questore Giovanni ricordato nella Nov. 35 deve essere stato l'immediato predecessore di Proculo (infatti i provvedimenti di Proculo sul numero degli *adiutores* furono una diretta conseguenza della politica permissiva perseguita da Giovanni al riguardo) in carica sul finire del regno di Anastasio e, forse, all'inizio del regno di Giustino I ([34]). Di Giovanni di Cappadocia sappiamo, invece, che in questo periodo non era che un semplice *scriniarius*. Quindi, non solo nel periodo precedente al 528 vi fu un *quaestor sacri palatii* di nome Giovanni, ma costui fu sicuramente diverso da Giovanni di Cappadocia.

Funzionari che avevano ricoperto incarichi fin dai

---

([32]) Cfr. MALALA, *Chron.*, XVIII, 184; THEOPHAN., AM 6022; vedi anche PROCOPIO, *Anecd.* 11, 31.

([33]) STEIN (*Histoire, cit.*, II, p. 371, nt. 2), seguito da ENSSLIN (*PWRE*, VI, A1, 324, v. «*Thomas, n.* 7») e DE FRANCISCI (*op. cit.*, p. 114, nt. 7), non accorgendosi che si tratta di due diverse persone, avverte la necessità di giustificare la dizione della Nov. 35, che gli appare in contrasto con le fonti sulla persecuzione religiosa del 529, ed ipotizza senza fondamento una assoluzione e riabilitazione del commissario del primo Codice.

([34]) Riassumiamo, per chiarezza, la successione in carica nel periodo che ci interessa dei *quaestores sacri palatii* che le fonti a nostra disposizione ci permettono di seguire: Thomas (forse sotto Anastasio), Johannes (sotto Anastasio), Proculus (dal 518-520 sino alla fine del 526, inizio del 527), Dorotheus (nella costituzione *Tanta* = *Dédoken* e *Cordi* è detto *quaestorius*), Thomas (dal febbraio 528 sino all'ottobre 529), Tribonianus (dal 529 al 14 gennaio 532), Basilides (dal 532 al 534), Tribonianus (dal novembre 534 alla fine del 541, inizio del 542). Cfr., anche, HONORÉ, *Some constitutions composed by Iustinian, IRS*, 65 (1975), p. 108.



tempi di Anastasio e di Giustino non v'è dubbio che presero parte alla commissione legislativa del primo Codice. Questa è la situazione di Leonzio ([35]), Basilide ([36]) e Foca ([37]).

---

([35]) *Praefectus praetorio Orientis* tra il 502 ed il 505, o intorno al 510. Cfr. STEIN, *Histoire, cit.*, II, p. 782 s.; DE FRANCISCI, *op. cit.*, p. 112, nt. 1. BERGER (*One or two Leontii, Legal Scholars in Beirut?, BIDR*, 1951, p. 271) identificandolo con Leontius II — figlio di Patricius, che si ritiene abbia insegnato per breve tempo a Berito e che in Dédoken 9 ha gli stessi titoli onorifici — suppone che alla data della compilazione del primo Codice avesse tra i 66 ed i 70 anni d'età. Poco dopo, probabilmente, morì.

([36]) Anch'egli in precedenza *praefectus praetorio Orientis*. Secondo DE FRANCISCI, *op. cit.*, p. 112, nt. 2, sotto Anastasio. ENSSLIN, *PWRE*, XXII, 2, 2501, v. «*praefectus praetorio*», lo colloca genericamente prima del 528. Alla data del 7 aprile 529 fu *praefectus praetorio Illyrici*, dopo *magister officiorum* nel 531-532. Dal 14 gennaio 532 al 534 *quaestor sacri palatii;* nel 535-539 di nuovo *magister officiorum*. Cfr. STEIN, *Histoire, cit.*, II, p. 433 e JÖRS, *PWRE*, III, 46 v. «*Basileides*, n. 11».

([37]) Le fonti a disposizione su Foca non appaiono tutte concordi. Intorno al 527, dopo il terremoto ad Antiochia, il patrizio Foca, figlio di Cratero, vi è inviato per prestare soccorso (MALALA, *Chron.*, XVII, 146 b; THEOPHAN., AM 6019). Nella costituzione *Haec quae necessario* (528) e *Summa rei publicae* (529) Foca è *vir eminentissimus magister militum, consularis et patricius* (è una evidente svista di BURY, *op. cit.*, II, p. 368 — che deriva dalla confusione con Basilide — considerarlo *praefectus praetorio Illyrici* nel 529). Nell'autunno 529, in seguito alla persecuzione antipagana nella quale perse la vita il questore Thomas, morì anche Foca, che le nostre fonti dicono patrizio e figlio di Cratero (MALALA, *Chron.*, XVIII, 184; THEOPHAN., AM 6022; cfr. anche PROCOPIO, *Anecd.*, 11, 31). Dal 25 gennaio sino alla metà di ottobre del 532, fu in carica, ai tempi della rivolta Nika, come successore di Giovanni di Cappadocia alla prefettura d'Oriente, un certo Foca sotto la cui prefettura si iniziò la costruzione di S. Sofia. GIOVANNI LIDO (*de mag.*, III, 72), che lo conobbe personalmente, in quanto gli insegnò la lingua latina, dice che costui è il patrizio, figlio di Cratero, nipote di Salvio, che

Nessun valido ostacolo si oppone, dunque, all'identificazione di Johannes, presidente della commissione del primo Codice, col questore omonimo citato nella Nov. 35, laddove, invece, numerosi dubbi derivano dal credere che a capo della commissione del Codice vi sia stato proprio Giovanni di Cappadocia. Né stupisce che del

precedentemente era stato silenziario. Anche PROCOPIO (*Anecd.*, 21, 6; *bell. pers.*, I, 24, 18) parla della prefettura di Foca, patrizio, figlio di Cratero. Nella Nov. 82, 1, 1 (539) Foca è ricordato come ex *praefectus praetorio Orientis, vir gloriosissimus,* esperto di diritto. Intorno al 542 Foca, ex *praef. praet.* fece parte della commissione di cinque membri che ebbe lo scopo di accusare Giovanni di Cappadocia dell'assassinio del vescovo di Cizico (cfr. STEIN, *Histoire, cit.*, II, p. 482). Nel 545-546 morì un certo Foca in seguito alle persecuzioni antipagane di quegli anni (in un frammento di GIOVANNI DI EFESO, in *Rev. Or. Chrét.*, 1897, p. 481 s. Cfr. BURY, *op. cit.*, II, p. 368). Per conciliare il contrasto tra Malala e Theophan. (che credono Foca, figlio di Cratero, morto alla data del 529) e Lido e Procopio (che lo dichiarano prefetto nel 532) STEIN (*Histoire, cit.*, II, p. 371) e BURY (*op. cit.*, II, p. 368) lo suppongono scampato alla persecuzione del 529 e pienamente riabilitato, tanto da ricoprire la carica di prefetto. Ma, nel 545-546 i sospetti, su di lui sollevati, lo avrebbero, questa volta, colpito fatalmente. A me sembra che l'unica fonte realmente attendibile su Foca sia Lido, ma mi sorprende il fatto che costui, che ha tutte le ragioni per porre Foca in buona luce, parli di una precedente carriera quale silenziario e non accenni alla carica di *magister militum* ricoperta nel 528-529. È probabile, allora, che si tratti di due soggetti diversi, confusi dai cronisti bizantini. Il primo Foca fu *magister militum;* partecipò ai lavori del Codice e morì, forse, nel 529. Il secondo figlio di Cratero, fu *praefectus praetorio Orientis* nel 532. La morte del primo Foca in seguito ad una persecuzione religiosa può aver indotto ad affermare che anche un certo Foca sia morto in seguito alla persecuzione del 545-546. Che vi siano stati due Foca, patrizi, può essere avvalorato dalla riflessione che il *praefectus* del 532 non conosceva il latino. Come può costui, allora, aver preso parte alla commissione per la redazione del Codice?



questore Giovanni della Nov. 35 sia rimasto soltanto quest'unico, ma inoppugnabile, ricordo, in quanto le lacune della nostra documentazione sui *quaestores sacri palatii* succedutisi in carica in questo periodo ([38]) sono tali da avere finora impedito la redazione di una lista completa ([39]).

Alla data del 528-529 il questore Giovanni era, forse, avanti negli anni, come indicano gli altissimi titoli con i quali venne menzionato ed il fatto che precedette il già anziano Leonzio. Ciò fu, forse, alla base della sua nomina a presidente della commissione. Il fatto che dopo il 529 non venga più ricordato potrebbe indicare che costui morì immediatamente prima dell'inizio della prefettura di Giovanni di Cappadocia (aprile 531), con il quale, comprensibilmente, è stato confuso ([40]).

([38]) Alla mancanza di notizie contribuisce soprattutto quanto rileva BASSANELLI, *op. cit.*, p. 138, nt. 27, che, cioè, il primo questore ricordato come destinatario di una disposizione imperiale sia Proculo, sotto Giustino.

([39]) I *Regesten* (Stuttgart, 1919) del SEECK si fermano all'anno 476 e menzionano soltanto 11 *quaestores sacri palatii.* La *Prosopography of the lat. rom. emp.* (Cambridge, 1971) di JONES, MARTINDALE, MORRIS è ferma al I vol. ed arriva sino al 395. Una lista incompleta dei *quaestores s. p.* in GUILLAND, *Études sur l'histoire administrative de l'empire byzantin. Le questeur, Byzantion,* 41 (1971), p. 78 ss. Aggiornati elenchi dei *praefecti praetorio* sono stati redatti da STEIN, *Histoire, cit., II,* p. 781 ss. e da ENSSLIN, *PWRE,* XXII, 2, 2391 ss., v. «*praefectus praetorio*». Una rassegna dei *magistri officiorum in* BOAK, *The master of the offices in the later rom. and byz. empires, Univ. Michigan, Stud. Human.*, XIV, New York, 1924, p. 148 ss.

([40]) È assai facile sbagliare fondandosi soltanto su di un nome proprio di uso comune. Lo dimostra, ove ve ne fosse bisogno, il caso sopra ricordato del questore Thomas. Anche Stefano, Leonzio, Costantino, Giovanni, Mena (*viri prudentissimi, qui patroni quidem sunt causarum apud maximam sedem praefecturae, quae orientalibus praetoriis praesidet*), commissari dei *Digesta,* furono certamente diversi dagli omonimi dignitari di Giustiniano, assai più famosi. Gli ultimi

Riesaminando, in conclusione, la composizione della commissione del primo Codice se ne ricava l'impressione che Giustiniano abbia voluto affidare il compito della raccolta di *leges* a «tecnici» di provata esperienza. È significativo, indubbiamente, che la scelta cada su funzionari con diretta esperienza di amministrazione della giustizia o ex titolari della più alta carica dell'impero: la prefettura del pretorio. Notevole è la somiglianza — peraltro già rilevata ([41]) — con la composizione della prima commissione del Teodosiano ([42]).

Dei quattro *patricii* che componevano la commissione del primo Codice, uno, Giovanni, era stato a lungo *quaestor sacri palatii;* Leonzio (che aveva insegnato a Berito) e Foca dovevano aver dato prova di eccellenti capacità. Una prestigiosa carriera attendeva ancora Basilide, forse il più giovane, ma già ex-*praefectus praetorio Orientis.* Gli altri quattro membri erano, quasi certamente, i titolari in carica degli uffici che si occupavano dell'amministrazione della giustizia ed uno di essi, Teofilo, insegnava nello stesso tempo diritto a Costantinopoli. Gli ultimi due membri, avvocati della prefettura, si sperava, forse, che si sarebbero fatti interpreti delle esigenze derivanti dalla prassi processuale.

Il supposto contrasto, infine, tra Giovanni di Cappadocia e Triboniano non ebbe modo di palesarsi in occa-

tre parteciparono alla commissione per la redazione del secondo Codice.

([41]) BASSANELLI, *op. cit.*, p. 123, nt. 8. Sulla composizione della commissione del primo Codice cfr. anche EBRARD, *Die Entstehung des Corpus iuris, cit.*, p. 38 ss.; *Quelques allusions, cit.*, p. 250 ss.; VOLTERRA, *op. cit.*, p. 94; BIANCHINI, *Osservazioni minime, cit.*, p. 123. Non particolarmente posto in risalto è il carattere «tecnico» di tale commissione.

([42]) C. Th. 1, 1, 5 (429).



sione della redazione del Codice, poichè il primo non vi prese parte, né mai ebbe occasione di occuparsi direttamente dell'amministrazione della giustizia in qualità di questore o di attendere alla compilazione. Il tradizionale conflitto tra gli uffici di cui erano titolari questi due alti dignitari, favorito da una diversità di vedute e di temperamento, ebbe, forse, occasione di sfociare in qualche scontro aperto; ma ciò, in ogni caso, non interessa più direttamente la storia interna della compilazione.